



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 118**  
***Operativa***

**OGGETTO : Polizia Giudiziaria. Principi e procedura di P.G. ordinaria.**  
***Prostituzione – Minori.***

Legge 1° ottobre 2012 n. 172 “ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prot. n. 3628/12/SP del 24/10/2012.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2012, è stata pubblicata la legge di cui all’oggetto<sup>(1)</sup>, entrata in vigore il 23 ottobre 2012.

Con il suddetto documento i Paesi aderenti hanno rafforzato la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando misure comuni al fine di prevenire tali fenomeni, perseguire i colpevoli e tutelare le vittime.

La Convenzione ha introdotto due nuove tipologie di reato:

- l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia;
- l’adescamento di minorenni.

Sono state altresì aumentate le pene per altre tipologie di reati già contemplate dal nostro ordinamento, quali i delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori, l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.

La Legge n. 172/12 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione, con l’introduzione nel corpo del codice penale dell’art. 414bis, che punisce “l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia” con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e dell’art. 609 undecies che punisce l’adescamento dei minori di anni 16 con la reclusione da uno a tre anni.

Puniti, altresì, l’adescamento di minori via web, il turismo sessuale, lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Aggravate anche le conseguenze dei maltrattamenti in famiglia, espressamente estesi anche ai conviventi.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con la nota di cui all’oggetto, che si riporta integralmente, impartisce una prima direttiva, di cui si raccomanda la scrupolosa osservanza.

---

(1)Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote.

*Il 23 ottobre u.s. è entrata in vigore la Legge 172/12 che ha comportato pesanti cambiamenti in ordine ai delitti di maltrattamento, prostituzione minorile e violenza sessuale sui minori.*

*Tra le varie modifiche apportate vi è quella riguardante gli artt. 351 e 362 C.P.P. in conseguenza della quale il P.M. e la P.G. operante – quando devono assumere a sommarie informazioni persone minori in relazione ai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del Codice Penale – devono avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia od in psichiatria infantile, nominato dal pubblico Ministero.[...]*

In attesa di direttive più articolate da parte della Procura, qualora si dovesse procedere ad audizione di persona minorenni, si dovrà in contattare il Capo Turno della Centrale Operativa del Corpo (tel. 38201), che provvederà ad informare la dott.ssa Anna Maria Loreto coordinatore del Gruppo Fasce Deboli della Procura.

Di seguito si riporta il testo coordinato delle modifiche apportate al codice penale, citate nella nota del sig. Procuratore Aggiunto della Procura di Torino e le nuove fattispecie di tipologie di reato.

**Art. 414 bis c.p. (Nuova formulazione)**  
**Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

**Art. 609 undecies c.p. (Nuova formulazione)**  
**Adescamento di minorenni.**

«Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**Art. 351 c.p.p.**  
**Altre sommarie informazioni.**

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da

**Art. 351 c.p.p.**

**Altre sommarie informazioni.**

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da

<p>persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p>	<p>persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p> <p><b>1- ter Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.</b></p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 362 c.p.p..</b> <b>Assunzione di informazioni.</b></p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 362 c.p.p.</b> <b>Assunzione di informazioni.</b></p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.</p> <p><b>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.</b></p>
---	---

E' in corso di elaborazione da parte dell'Ufficio Studi la circolare informativa sulle modifiche apportate alla normativa penale dalla Legge n. 172/2012, il cui testo è reperibile sulla rete Intracom di P.M..

CSLV/cslv/CC

Addì, 25/10/12

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO